



COMUNE DI NAPOLI

TESTO COORDINATO

DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N°58 DEL 29 / 03 / 2000

MODIFICATO ED INTEGRATO

CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 193 DEL 23 / 10 / 2000

E CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 55 DELL'11 / 04 / 2003

E CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 100 DEL 07 / 05 / 2004

E CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 47 DEL 01 / 06 / 2005

E CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 17 DEL 07 / 05 / 2007

E CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 9 DELL'11 / 06 / 2008

INDICE

Finalità	Articolo 1
Presupposto dell'imposta	Articolo 2
Soggetto attivo	Articolo 3
Soggetti passivi	Articolo 4
Definizione di fabbricato	Articolo 5
Definizione di area fabbricabile	Articolo 6
Definizione di terreno agricolo	Articolo 7
Base imponibile	Articolo 8
Aggiornamenti catastali	Articolo 9
Esclusioni	Articolo 10
Esenzioni	Articolo 11
Determinazione delle aliquote e dell'imposta	Articolo 12
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale	Articolo 13
Riduzioni per i fabbricati inagibili ed inabitabili	Articolo 14
Versamenti	Articolo 15
Immobili con diritti di godimento a tempo parziale	Articolo 15 bis
Differimento dei termini di pagamento	Articolo 16
Dichiarazioni	Articolo 17
Liquidazione ed accertamento dell'imposta	Articolo 18
Interessi	Articolo 18 bis
Riscossione coattiva	Articolo 19
Rimborsi	Articolo 20
Contenzioso	Articolo 21
Disposizioni finali	Articolo 22

ARTICOLO 1

FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel Comune di Napoli, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504 e sue successive integrazioni e modificazioni, integrandone la specifica normativa a norma degli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Napoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Napoli relativamente agli immobili, oggetto dell'imposizione tributaria, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel suo territorio.
2. La prevalenza viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli

stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività, così come definito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n° 504.

2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
3. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, è esentato dal pagamento dell'imposta se la casa coniugale è di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 o A7; in caso contrario, determina l'imposta dovuta, applicando l'aliquota deliberata dal Comune per l'abitazione principale e la detrazione di cui all'articolo 13, comma 2, calcolate in base alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel Comune di Napoli.

ARTICOLO 5

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la legge catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, e come tale direttamente utilizzata, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

ARTICOLO 6

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, a prescindere dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Le aree fabbricabili si dividono in:
 - a) aree inedificate;
 - b) aree parzialmente edificate, intendendosi tali quelle aree per cui l'indice di fabbricabilità residuo è superiore al 10% rispetto all'indice di fabbricabilità dell'intera area;
 - c) aree in corso di edificazione, intendendosi tali quelle aree su cui è in corso di costruzione ovvero di ristrutturazione totale un fabbricato.
2. Il Servizio Urbanistica del Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile.

ARTICOLO 7

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

ARTICOLO 8

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile, per i fabbricati iscritti in catasto, è il valore costituito da quello che risulta applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, e rivalutate del 5% agli effetti dell'ICI (articolo 3 – comma 48 – della legge 23 dicembre 1996 n° 662) i seguenti moltiplicatori:
 - 100 per gli immobili appartenenti ai gruppi A e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;

- 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B;
 - 50 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10 ed il gruppo D;
 - 34 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, come aggiornati con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994 n°701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista dal successivo articolo 16, comma 2; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per gli immobili di interesse storico od artistico, ai sensi dell'articolo 3 della legge n° 1089/1939, la base imponibile è determinata mediante l'applicazione del moltiplicatore alla rendita catastale calcolata in base alla tariffa catastale minore prevista per le abitazioni site nella zona censuaria nella quale è ubicato l'immobile storico.
4. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
5. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25 per cento agli effetti dell'Imposta Comunale sugli Immobili (articolo 3 – comma 51 – della legge 662/1996), moltiplicato per 75.

ARTICOLO 9

AGGIORNAMENTI CATASTALI

1. Il Comune, constatata la presenza di immobili di proprietà privata, non dichiarati in catasto, ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i clas-

samenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, richiede, ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la presentazione di atti di aggiornamento, redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n° 701.

2. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, all'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio provvede, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita.
3. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite, a seguito della richiesta del comune, in deroga alle vigenti disposizioni, producono effetto fiscale, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal Comune, ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del Comune.

ARTICOLO 10

ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati quali:

- a) i terreni non destinati ad aree fabbricabili e sui quali non si esercita l'agricoltura secondo i criteri di imprenditorialità;
- b) i terreni compresi nel P.R.G. ma gravati da vincoli di inedificabilità assoluta (terreni dichiarati franosi, aree di rispetto di aeroporti, stazioni cimiteri, aree destinate a verde pubblico e privato ecc.).

ARTICOLO 11

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) gli immobili di cui il comune è proprietario, ovvero titolare dei diritti di usufrutto, di uso, di abitazione o di enfiteusi sugli stessi, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
 - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n° 601 e successive modificazioni;
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, n° 810;
 - g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n° 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
 - i) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984;
 - j) l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti, a titolo di proprietà o di di-

ritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni.

- k) L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
2. L'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 504/1992, ai fini dell'ICI, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione.

ARTICOLO 12

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.
2. In relazione a determinati requisiti soggettivi dei contribuenti ed a requisiti oggettivi, potranno essere determinate aliquote differenziate, esenzioni ed agevolazioni il cui riconoscimento potrà essere subordinato alla presentazione di apposite dichiarazioni/comunicazioni da parte del contribuente.
3. Le dichiarazioni/comunicazioni di cui al comma 2 hanno effetto anche per gli anni successivi, sempreché sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi per la loro applicazione.
4. L'imposta si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota stabilita per ciascun anno d'imposta.
5. L'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile avente la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, va considerata come abitazione principale

e, pertanto, va applicata la medesima aliquota d'imposta prevista per l'abitazione principale.

6. Agli immobili di categoria A (con esclusione della categoria A10) di proprietà dell'Istituto Autonomo Case Popolari per la Provincia di Napoli si applica l'aliquota e la detrazione deliberate per l'abitazione principale, fatta eccezione per le sedi dell'IACP (alle quali va applicata l'aliquota ordinaria).

ARTICOLO 13

UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Si intende per abitazione principale del soggetto passivo, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.
- 1bis Gli immobili di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le pertinenze della stessa, sono esentati dal pagamento dell'imposta
2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 o A9, adibita ad abitazione principale dal contribuente, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo determinato ai sensi del precedente articolo 12. Tale importo è rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. Se l'unità immobiliare di cui al comma 2 del presente articolo è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. La medesima detrazione si applica anche:
 - a) alle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9 appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
 - b) all'abitazione di categoria catastale A1, A8 o A9 posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale dal soggetto passivo che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) all'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 o A9, non locata, posseduta da cittadino italiano non residente nello Stato.

ARTICOLO 14

RIDUZIONI PER I FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
2. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati fatiscenti, considerandosi tali quelli dichiarati inagibili o inabitabili, e di fatto non utilizzati, i quali non possono essere dichiarati agibili o abitabili se non a seguito degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n° 457.
3. La riduzione opera limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le suddette condizioni.
4. Non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, fognature, ecc.).
5. Non sono soggetti a riduzione d'imposta i fabbricati per i quali sono in corso gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d), ed e) della legge 5 agosto 1978 n° 457, rientrando gli stessi, nella fattispecie disciplinata dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504.
6. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario. A tal uopo il contribuente, entro sessanta giorni dal verificarsi dello stato di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, presenta apposita dichiarazione corredata da idonea documentazione, da inoltrare al Comune (Servizio Accertamento Entrate Comunali – Area ICI) con lettera raccomandata o mediante consegna a mano.
7. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n° 15.

ARTICOLO 15

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato

per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

2. A decorrere dall'anno di imposta 2007 i soggetti indicati nel comma precedente devono effettuare il versamento dell'imposta, complessivamente dovuta per l'anno in corso, in due rate delle quali, la prima entro il 16 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni deliberate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 12 del presente Regolamento. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta, in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto all'Agente della Riscossione, ovvero su apposito conto corrente postale intestato al predetto Agente.
- 3bis. Ai sensi dell'articolo 37 - comma 55 – del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 convertito con modificazioni in legge 4 agosto 2006 n. 248, in alternativa alle modalità di cui al precedente comma 3, l'imposta può essere liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e può essere versata con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è inferiore a € 12,00.
- 4bis. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati, nei termini di scadenza, ma ad un altro Comune se, entro due anni dall'errore, il Comune che ha, indebitamente, incassato il tributo provvede all'accredito della relativa somma a favore del Comune di Napoli.
6. Abrogato.
7. In caso di successione ereditaria, si considerano regolarmente eseguiti, limitatamente all'anno d'imposta nel corso del quale si è verificato il decesso del dante causa, i versamenti effettuati, anziché dal coniuge superstite, titolare sull'immobile del diritto di abitazione ai sensi dell'articolo 540 del Codice Civile, dagli altri eredi.

8. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto al comma 7 del presente articolo, il soggetto che ha effettuato il versamento in nome proprio, ma per conto del coniuge superstite, entro 90 giorni dalla data del versamento, comunicherà al Comune, con lettera raccomandata o a mezzo fax, allegando copia fotostatica della propria carta d'identità, gli estremi del versamento in questione, i dati anagrafici del soggetto per conto del quale è stato eseguito il pagamento, dichiarando di rinunciare al rimborso della somma indebitamente corrisposta.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare, al Comune, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ARTICOLO 15 BIS

IMMOBILI CON DIRITTI DI GODIMENTO A TEMPO PARZIALE

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 novembre 1998, n° 427, il versamento dell'ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione.
2. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma 1, con addebito nel rendiconto annuale.

ARTICOLO 16

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. Nel caso di successione ereditaria, in deroga alle scadenze previste dalla legge, il versamento dell'imposta dovuta in nome per conto del de cuius e quello dovuto dall'erede a nome proprio, per il semestre nel quale è avvenuto il decesso, possono essere effettuati entro sei mesi dalla data del decesso.
2. Qualora il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta usufruisca della proroga di cui al comma 1, è tenuto a darne comunicazione al Comune (Servizio Ac-

certamento Entrate Comunali – Area ICI), entro 30 giorni dall’aver effettuato il versamento.

3. Nel caso di più obbligati agli adempimenti di cui al comma 2, la comunicazione prodotta da parte di uno degli obbligati ha effetto liberatorio anche nei confronti degli altri.
4. abrogato.

ARTICOLO 17

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, con esclusione di quelli esenti, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui il possesso ha avuto inizio. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell’imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute, nelle forme e nei termini sopra indicati.
- 2bis Qualora gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione.
- 2ter I contribuenti di cui al precedente comma 2bis, al fine di poter usufruire dei benefici, in relazione all’abitazione principale (detrazione e/o eventuale aliquota ridotta) ovvero della riduzione per inagibilità sono tenuti a comunicare, agli uffici tributari, utilizzando apposita modulistica, la sussistenza dei requisiti richiesti. Analogamente dovrà essere comunicato il venir meno dei requisiti per usufruire dei predetti benefici. Tali comunicazioni vanno effettuate entro 60 giorni dal cambio della residenza anagrafica, dall’inizio dello stato di inagibilità e dalla cessazione dello stato di inagibilità.
3. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l’erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini ICI.

- 3bis Qualora il coniuge superstite eserciti il diritto di abitazione della casa coniugale, ai sensi dell'articolo 540 del Codice Civile, ha l'obbligo di presentare la variazione ICI.
4. E' fatto obbligo, al contribuente non residente nel territorio cittadino, comunicare, al competente ufficio tributario, le variazioni anagrafiche intervenute in data successiva alla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta.

ARTICOLO 18

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione del tributo, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni (se dovute) o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti al 1° gennaio 2007.
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni contributive il Comune, indicando il termine perentorio per la risposta, possono invitare i contri-

buenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli, entro 60 giorni dalla richiesta, compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

5. Non si fa luogo all'accertamento ed alla conseguente iscrizione a ruolo e riscossione, per gli importi (comprensivi o costituiti solo da sanzioni o interessi) di ammontare inferiore a € 12,00.

ARTICOLO 18 BIS

Interessi

1. Il tasso di interesse, correlato agli avvisi di accertamento emessi, viene determinato nella misura del 4%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
2. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

ARTICOLO 19

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e/o accertamento sono rimosse in un'unica soluzione mediante ruolo coattivo. La riscossione coattiva viene effettuata, con la procedura del ruolo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n° 602 e successive modificazioni e integrazioni, dall'Agente della Riscossione di cui all'articolo 3 del decreto legge 30 settembre 2005 n° 203 convertito, con modificazioni, in legge 2 dicembre 2005 n° 248, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui

l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1 – comma 163 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del 1° gennaio 2007.

ARTICOLO 20

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ufficio preposto provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Non si fa luogo al rimborso se il medesimo è inferiore a €12,00, sia per la corresponsione di somme dovute a titolo di imposta, sia per quelle relative agli interessi; di converso, il rimborso viene effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro il generale termine di prescrizione decennale.
In caso di notifica di provvedimento da parte dell'ufficio, il contribuente può impugnare lo stesso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica.
3. La norma di cui al comma 1 si applica anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007.
4. Il contribuente che ritiene di aver versato l'ICI in eccedenza rispetto a quanto dovuto, deve produrre istanza di rimborso, in carta libera, indirizzata al Comune di Napoli indicando obbligatoriamente i seguenti dati, utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dall'Ufficio:
 - a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, se l'istante è persona fisica
 - b) la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA e le generalità complete e codice fiscale del legale rappresentante pro-tempore, se l'istante è persona giuridica

- c) l'anno o gli anni per i quali si chiede il rimborso
- d) l'esatta ubicazione dell'immobile/i per il quale/i si chiede il rimborso
- e) i dati catastali completi
- f) la percentuale di possesso
- g) il periodo di possesso
- h) l'ammontare del rimborso
- i) le motivazioni a base della richiesta di rimborso
- l) il calcolo dell'imposta versata in eccedenza rispetto al dovuto
- m) all'istanza vanno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: copia fotostatica leggibile del bollettino/i di versamento; copia dell'avviso di liquidazione o accertamento se la richiesta di rimborso scaturisce a seguito della notifica di detto atto; tutta la documentazione a sostegno delle motivazioni addotte
- n) l'istanza deve riportare la data, il luogo e la firma leggibile del sottoscrittore
- o) nel caso di più contitolari dell'immobile/i, la richiesta di rimborso può essere sottoscritta separatamente o congiuntamente, avendo cura di riportare tutti i dati riferiti ad ogni proprietario
- p) in caso di più immobili, per ogni immobile vanno indicati i dati richiesti alle lettere: d), e), f), g) ed l)

La mancata indicazione di un solo dei dati richiesti alle lettere precedenti, comporta il rigetto dell'istanza con notifica del relativo provvedimento.

- 5. L'ufficio nell'esame del merito delle richieste di rimborso segue l'ordine cronologico di presentazione.
- 6. L'ufficio procede in deroga all'ordine cronologico qualora l'istanza presenti una delle seguenti condizioni:
 - Contenzioso instaurato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie;
 - Contribuenti che hanno versato indebitamente l'imposta a seguito di avviso di liquidazione o accertamento successivamente annullato dall'ufficio competente;
 - Contribuenti e non contribuenti che hanno versato erroneamente l'imposta al Comune di Napoli anziché all'Ente Locale ove è ubicato l'immobile;
 - Errore dell'Agente della Riscossione nell'attribuire somme di competenza di altro Ente Pubblico;
 - Contribuente oltre il 70° anno di età, con minimo di pensione INPS o gravi condizioni di salute documentati da struttura pubblica.
- 7. L'ufficio, qualora dagli elementi desumibili dalla banca dati riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere, allo stesso, ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro

15 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.

8. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'Agente della Riscossione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n° 112, così come modificato dall'articolo 39 del decreto legge 1° ottobre 2007 n° 159, convertito con legge 29 novembre 2007 n° 222.

ARTICOLO 21

CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n° 546.

ARTICOLO 22

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.